



A.P. n. 87/2012

Chiasso, 16 maggio 2012

Ris. mun. 780 / 15 maggio 2012

Ufficio Ambiente
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 11
Fax +41 (91) 695 09 29
ambiente@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamati:

- gli artt. 107, 109 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- gli artt. 117, 117 bis e 123 del Regolamento comunale del 1° marzo 2010;

d e c r e t a :

Art. 1 - Scopo

Scopo dell'Ordinanza è la prevenzione e la lotta alla diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice e che è potenzialmente portatrice sana di malattie infettive, nel senso che le veicola con le proprie punzecchiature.

Art. 2 - Principio

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso è in particolare vietato detenere all'aperto contenitori di qualsiasi materiale (bidoni, fusti, barili, secchi, vasi, taniche, pneumatici, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualsiasi altro recipiente che possa dar luogo anche a piccole formazioni d'acqua stagnante, anche temporaneamente.
Sono esclusi tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

A coloro che non ottemperano al divieto indicato, il Municipio ingiunge la vuotatura, rispettivamente l'allontanamento dei contenitori; in caso di inadempienza vi provvede direttamente, riservato il recupero delle spese a carico dell'obbligato.

E' inoltre riservata la procedura contravvenzionale, disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC, che prevede una multa sino a un massimo di fr. 10'000.--.

Art. 3 - Misure di lotta

Il Municipio provvede, tramite gli incaricati designati, ad effettuare i necessari trattamenti su area pubblica e privata.

Art. 4 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. giugno 2012.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Moreno Colombo *



il Segretario:



Umberto Balzaretti

Publicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 16 al 31 maggio 2012.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

